

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO
DENOMINATA
"Care 4 U ONLUS"**

Art . 1 COSTITUZIONE

Nello spirito della costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 del Codice Civile è costituita un'Associazione apartitica e aconfessionale avente le caratteristiche di ONLUS ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche ed integrazioni, denominata "Care 4 U ONLUS". A tale scopo, ai sensi dell'art.10, comma 1, lettera i) del d.lgs. n.460 del 1997 l'acronimo verrà utilizzato, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Art. 2 SEDE

1. L' associazione ha sede legale in Garbagnate Mil.se (MI) Via Principessa Mafalda n. 57 e sede operativa in Marnate (VA), Via Luigi Pomini, 92.
2. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, puo' trasferire la sede nell'ambito della territorio comunale, nonche' istituire sedi e sezioni staccate anche in altre citta'. Cio' non richiedera' formale variazione dello Statuto.

Art . 3 DURATA

La durata dell'Associazione non e' determinata ed essa potra' essere sciolta con delibera dell ' Assemblea Straordinaria e con la maggioranza prevista all'art. 17.

Art . 4 ATTIVITÀ (SCOPO E OGGETTO SOCIALE)

1. L'associazione che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei campi dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria e della beneficenza e si prefigge di supportare persone con particolare attenzione all'età evolutiva, con disabilità motorie e/o cognitive e/o sensoriali sulla base delle esigenze indeterminate e le rispettive famiglie. Scopo dell ' Associazione Care 4 U onlus è programmare e gestire percorsi terapeutici e riabilitativi anche di valenza sanitaria e socio-sanitaria. L' associazione potrà collaborare con enti pubblici, ospedalieri, con le Asl e con privati.

In particolare per la realizzazione degli obiettivi così individuati sarà consentito lo svolgimento delle seguenti attività istituzionali:

- a) Sostegno economico alle famiglie di bambini e giovani adulti con disabilità motorie e/o cognitive e/o sensoriali.
- b) Programmazione e gestione di interventi terapeutici riabilitativi nelle forme tradizionali quali fisiokinesiterapia, massoterapia, logopedia, psicomotricità e altre attività sanitarie nel rispetto delle normative in materia.
- c) Programmazione e gestione anche di servizi che prevedono forme terapeutiche alternative e non tradizionali (ad es. musicoterapia, pet-therapy ecc...).
- d) Organizzare corsi per disabili e loro familiari: educazione alla vita autonoma, riabilitazione attraverso la comunicazione facilitata e altre forme di aiuto alla comunicazione.
- e) Portare a conoscenza dei disabili e delle loro famiglie delle normative in ambito legale e fiscale utili alla persona disabile.

- f) Organizzare iniziative ricreative finalizzate all'animazione del tempo libero dei disabili e delle loro famiglie .

Sarà inoltre consentito lo svolgimento delle seguenti attività connesse:

- a) Stipula di convenzioni o associazioni con altre realtà di varia natura al fine di perseguire gli obiettivi dell'associazione.
- b) Organizzazione di conferenze, utilizzando tutti i mezzi adeguati di informazione e propaganda.
- c) Organizzazione di incontri formativi rivolti ai propri operatori alla presenza di professionisti esperti di specifiche tematiche.
- d) Organizzare incontri per insegnanti e/o operatori scolastici per bambini con difficoltà.
- e) Richiesta di fondi per la realizzazione dei suddetti progetti per promuovere attività.
- f) Ricerca e promozione di servizi su accessibilità ed ausili.
- g) Pubblicazione di periodici e notiziari riguardanti le attività associative, nonché cura della stampa, riproduzione e pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo.

2. L'associazione per la realizzazione dei suoi scopi potrà attivare una serie di attività di progettazione e co-progettazione con altre associazioni, cooperative, enti pubblici o privati /o di volontariato operanti nella medesima direzione.

3. L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini, tuttavia mantenendo sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo , delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali o politiche.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati alle condizioni previste dal comma 6 dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.

5. Nello svolgimento della propria attività l'associazione potrà avvalersi della collaborazione di quanti offriranno la loro disponibilità volontaria, dell'opera dei propri dipendenti e consulenti, di contributi e finanziamenti che enti pubblici e privati concederanno e del patrimonio.

6. È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate ad eccezioni di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti consentiti dal comma 5 dell'articolo 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.

Art . 5 SOCI

1. Possono aderire in qualità di Soci tutte le persone fisiche e giuridiche che, condividendo le finalità dell'associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi erogati.

2. Fanno parte dei soci:

- a) i soci fondatori;
- b) le persone maggiorenni e gli enti che si siano distinti per gesti e/o azioni di rilevante significato per l'associazione
- c) tutte le persone fisiche maggiorenni e giuridiche che, mosse da spirito di solidarietà, condividono le finalità dell'associazione e dichiarano di accettare le regole di struttura e di funzionamento che essa vorrà darsi

E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa e la temporaneità del rapporto associativo.

3. Sono considerati soci coloro che sottoscrivono il presente statuto e coloro che ne fanno richiesta. La qualifica di associati si acquista per mezzo del consenso del Consiglio Direttivo e si conserva per l'intero esercizio in corso e per i successivi, subordinatamente al rispetto delle disposizioni statutarie e di regolamento.
4. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'organizzazione.
5. Il numero di soci è illimitato.
6. Il contributo associativo non è rimborsabile.

Art . 6 DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci hanno diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale);
 - b) di votare alle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto o dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'istituzione;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - d) di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;
 - e) di conoscere programmi e progetti per mezzo dei quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - f) di recedere dall'appartenenza all'organizzazione;
 - g) di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
2. I soci sono obbligati a:
 - a) rispettare le norme del presente statuto;
 - b) pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea;
 - c) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione;
 - d) a svolgere le attività prevalentemente concordate;
 - e) a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'organizzazione e prestare nei modi e nei tempi concordati la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.

La qualifica di socio si perde per decesso, recesso, per morosità o per esclusione: questi ultimi due casi saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo. Sono considerati receduti coloro che non versano, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, la quota associativa. La qualifica di associato non è trasmissibile né trasferibile a terzi e la quota associativa non è rivalutabile. Gli associati che per qualsiasi ragione cessino di far parte dell'associazione non possono in nessun caso richiedere la restituzione delle quote né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno proceduto al versamento della quota associativa stabilita e deliberata.

Art. 7 PATRIMONIO - ENTRATE

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
 - a. contributi volontari dei soci (quote sociali, contributi...ecc...);
 - b. contributi e le liberalità da privati;

- c. contributi di enti e istituzioni pubbliche e private;
 - d. attività marginali commerciali;
 - e. rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati;
 - f. proventi derivanti da proprie iniziative;
 - g. donazioni e lasciti testamentari;
 - h. rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
 - i. eventuali sopravvenienze attive.
2. L'associazione può accettare erogazioni, donazioni, lasciti e legati che alla stessa potranno pervenire da parte di privati cittadini, da enti pubblici e privati.
 3. L'associazione può inoltre ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione dell'organo competente che ne stabilirà anche modalità e tempi di utilizzazione.
 4. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito scelto dal consiglio direttivo e ogni operazione finanziaria è disposta dal presidente o dal vicepresidente.
 5. La quota associativa è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e non è né frazionabile né reperibile in caso di recesso o perdita della qualità di socio.
 6. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
 7. Gli eventuali utili e avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Art. 8 ORGANI

Gli Organi Associativi sono:

- L'Assemblea Generale degli Associati (Ordinaria e Straordinaria)
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale)

Art . 9 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

1. L'assemblea degli associati, sia in seduta Ordinaria sia Straordinaria, è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, oltre a tutte le volte in cui ne facciano richiesta almeno il 10% degli associati, e deve essere convocata, dal Consiglio Direttivo, tramite avviso almeno quindici giorni prima della sua data. L'avviso deve contenere data, luogo, orario, ordine del giorno ed eventuale orario per la seconda convocazione.

I poteri dell'Assemblea in via ordinaria sono: l'elezione del Consiglio Direttivo; l'approvazione del rendiconto contabile economico-finanziario e della relazione annuale; decisione circa la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio; approvazione del programma annuale delle attività (eventuale).

L'Assemblea ordinaria decide a maggioranza dei presenti. In prima convocazione il quorum richiesto è la presenza della maggioranza dei soci iscritti nel libro soci, mentre in seconda convocazione non viene previsto un quorum.

I poteri dell'Assemblea in via straordinaria sono: deliberare sulle richieste di modifica dello statuto; deliberare sullo scioglimento dell'associazione; deliberare sulla nomina del liquidatore.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Da rilevare che in questo caso lo statuto può prevedere percentuali differenti. Invece, per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessariamente richiesto il voto favorevole dei due/terzi dei soci. Anche per l'assemblea dovrà essere redatto un verbale, che sarà depositato presso la sede dell'associazione a disposizione di tutti i soci.

Hanno diritto al voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie gli associati maggiorenni che alla data stabilita per l'assemblea siano in regola con il pagamento delle quote associative. Gli associati morosi, qualunque sia il periodo di mora, non hanno diritto al voto. Ogni associato avente diritto al voto può ricevere delega scritta di rappresentanza da un associato avente esso pure diritto al voto.

Nessuno dei partecipanti alle Assemblee potrà disporre di più di due voti compreso il proprio. Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente. Tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative sono eleggibili liberamente alle cariche associative. E' pertanto prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

2. L'assemblea elegge in seno a se stessa, il Presidente e il Segretario dell'Assemblea e, quando occorre, un Collegio di Scrutatori composto da tre associati. Il Presidente dell'Assemblea dirigerà le discussioni e avrà l'autorità su ogni questione d'ordine. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto. Le deliberazioni delle assemblee prese validamente a norma del presente statuto, vincolano tutti gli associati ancorchè assenti o dissenzienti e non potranno essere variate se non su delibera di altra Assemblea. L'assemblea degli associati in sede Ordinaria :

- a. Discute ed approva le relazioni che accompagnano il bilancio o rendiconto consuntivo economico sull'attività dell'anno associativo trascorso
 - b. Discute ed approva il bilancio o rendiconto preventivo predisposto dal Tesoriere
 - c. Elegge ogni tre (3) anni con votazione segreta e disgiunta i componenti del Consiglio Direttivo
 - d. Decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno proporre, su quelle presentate dagli associati (almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea), nonché su ogni altro argomento che interessi la vita dell'Associazione
 - e. In presenza di giusta causa revoca i membri del Consiglio Direttivo
 - f. Se decide di avvalersene o se imposto dalla legge, nomina il Collegio Revisori del Conti
- Le votazioni saranno valide a maggioranza relativa.

L'assemblea generale degli associati in sede Straordinaria:

- a. Delibera le modifiche dello statuto con le modalità dell'art. 9
- b. Decide su tutte le questioni che il Presidente, o il Consiglio Direttivo riterrà opportune sottoporre all'Assemblea in via Straordinaria e su tutte le questioni proposte dagli associati sempre in via straordinaria
- c. Delibera sullo scioglimento dell'associazione con le modalità dell'art. 9.
- d. Delibera la stesura e le modifiche dell'eventuale regolamento interno

3. La convocazione dell'Assemblea straordinaria degli associati può essere richiesta anche disgiuntamente dal Presidente dell'associazione, dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o da un decimo degli associati aventi diritto al voto. Il Presidente dovrà presentare al Consiglio Direttivo e gli associati al Presidente, secondo i casi, l'ordine del giorno che intendono proporre.

L'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata entro quindici (15) giorni dalla data della presentazione della richiesta di convocazione, con le stesse modalità stabilite per la

convocazione dell'Assemblea Ordinaria. Può anche essere convocata nella stessa sede e data dell'Assemblea Ordinaria. Le votazioni saranno valide a maggioranza dei presenti.

Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di tre (3) membri e massimo di nove (9) eletti tra gli associati con diritto a voto durante le Assemblee Ordinarie. Risultano eletti a Consiglieri gli associati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti a scrutinio segreto. In caso di parità di voto precede il più anziano di iscrizione all'associazione. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e durano in carica tre (3) anni.

Il Presidente dell'Assemblea convocherà entro dieci (10) giorni dalle elezioni i componenti del Consiglio Direttivo eletti. Il Consiglio Direttivo dovrà eleggere in seno a se stesso il Presidente che sarà anche Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente dell'associazione, il Segretario del Consiglio Direttivo e il Tesoriere.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voto.

In caso di parità il voto del Presidente è decisivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno in ordine al bilancio o rendiconto su convocazione del Presidente, del Segretario o per richiesta di almeno tre (3) Consiglieri: è regolarmente costituito accertata la presenza

di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio. In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo provvederà ad eleggere, tra i membri del Consiglio stesso, un nuovo Presidente che durerà in carica fino al compimento del triennio.

Qualora durante il corso del mandato vengano a cessare uno o più consiglieri, vi subentrano i primi dei non eletti nell'ultima votazione. I Consiglieri subentranti in carica vi permangono fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti. In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, esso è da considerarsi decaduto. Il Presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione, il Presidente dovrà convocare entro trenta (30) giorni improrogabilmente, l'Assemblea Ordinaria per le nuove elezioni.

Il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica fino al completamento del mandato per il quale era stato eletto il Consiglio Direttivo decaduto.

Per l'ordinaria amministrazione resterà in carica il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è l'organo mediante il quale l'associazione esplica le sue funzioni attuando le direttive deliberate dall'Assemblea Associativa, nel rispetto e secondo i dettami dello statuto. Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere al funzionamento dell'associazione nei vari settori tecnico, organizzativo, amministrativo, disciplinare.

Per le spese non preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo rispondono personalmente verso i terzi, gli associati che hanno agito nel nome dell'associazione. Spettano inoltre al Consiglio Direttivo, come già ricordato, la determinazione delle quote associative nonché la redazione del bilancio o rendiconto consuntivo e del bilancio o rendiconto preventivo.

Art. 10 IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione in ogni circostanza e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Vice Presidente. In caso di assenza pro-tempore del Presidente esso è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 11 SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO- TESORIERE

Il segretario del consiglio direttivo-tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione, ne cura la contabilità e svolge la funzione di verbalizzazione della adunanze dell'Assemblea, del consiglio Direttivo, cura la tenuta del libro assemblee, del libro del consiglio e degli associati.

Art. 13 REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti, se l'Assemblea ha deciso di avvalersene o se imposto dalla legge, è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci unitamente a due supplenti, esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dall'Associazione; accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme statutarie; esamina il bilancio, i rendiconti e propone eventuali modifiche. La carica di Revisore non è compatibile con quella di Consigliere. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Revisori partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art . 14 SEZIONI

L'Associazione potrà altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno per meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 15 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'associazione ed i suoi organi, purchè per legge possano formare oggetto di compromesso, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione , alla competenza di un arbitro nominato dal Presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti di Milano; l'arbitrato, con sede in Milano, è da intendersi rituale ed il giudizio sarà reso secondo equità e senza formalità di procedura.

Art . 16 MODIFICHE STATUTARIE

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati aventi diritto a voto, che le dovranno far pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo stesso. L'esame delle proposte sarà effettuato da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata con le modalità di cui all'art.9. Le modifiche, per essere valide, dovranno essere approvate con le modalità di cui all'ert. 9. L'Assemblea deve essere validamente costituita ai sensi dell'art. 9.

Art. 17 SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio non potrà essere suddiviso tra gli Associati, ma sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoga o a fine di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione prevista dalla legge. Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dovranno essere deliberati dall'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, con la maggioranza dei tre quarti degli Associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e si provvederà alla nomina di liquidatori che potranno essere soci oppure non soci dell'Associazione.

Art . 18 DURATA

La durata dell'Associazione non è determinata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell ' Assemblea Straordinaria e con la maggioranza prevista all'art. 9.

Art. 19 NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile nonché le norme e le leggi in materia vigenti